



BANCA POPOLARE
del **FRUSINATE**

**REGOLAMENTO DELLE OPERAZIONI
CON SOGGETTI COLLEGATI**

Art. 1	Ambito di applicazione.....	3
Art. 2	Definizioni.....	3
Art. 3	Individuazione delle operazioni con soggetti collegati. Operazioni non rilevanti.....	5
Art. 4	Amministratori Indipendenti	6
Art. 5	Fase pre-deliberativa. Informativa preventiva	6
Art. 6	Deliberazioni.....	7
Art. 7	Procedura in caso di parere negativo degli amministratori indipendenti.....	7
Art. 8	Operazioni di competenza assembleare.....	8
Art. 9	Obbligazioni degli esponenti bancari	8
Art. 10	Delibere quadro.....	8
Art. 11	Esenzioni e deroghe.....	9
Art. 12	Vigilanza sul rispetto del Regolamento	10
Art. 13	Obblighi informativi relativi all'individuazione dei soggetti collegati	11
Art. 14	Obblighi informativi in materia di operazioni con soggetti collegati.....	11
Art. 15	Pubblicità della Procedura sul sito internet	11
Art. 16	Casi di urgenza	11
Art. 17	Disposizioni finali.....	12

Art. 1 Ambito di applicazione

Con l'adozione della presente Procedura, la Banca Popolare del Frusinate (BPF) individua i criteri e le regole cui attenersi, per assicurare la trasparenza e la correttezza, sostanziale e procedurale, delle operazioni con parti correlate, in conformità con quanto previsto dalle disposizioni del Regolamento Consob "Operazioni con parti correlate", adottato con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 (il Regolamento) e modificato con delibera n. 17389 del 23 giugno 2010.

Posto il suddetto obiettivo, nella determinazione del modello organizzativo preordinato al suo raggiungimento, BPF tiene conto del fatto che, in quanto società abilitata allo svolgimento dell'attività bancaria, i presidi introdotti dal Regolamento della Consob si affiancano a quelli già previsti dall'ordinamento creditizio, con particolare riferimento alla "Disciplina in tema di obbligazioni degli esponenti bancari" dettata dall'art. 136 del T.U.B., nonché agli ulteriori presidi in tema di "Attività di rischio nei confronti di soggetti collegati", di cui all'art. 53, comma 4, del d.lgs. 385/93 (T.U.B.).

La Procedura, adottata e aggiornata dal Consiglio di Amministrazione di BPF con il parere preventivo degli Amministratori Indipendenti, descrive i seguenti processi, individuando per ciascuno le scelte di indirizzo effettuate dalla Banca per ottemperare al Regolamento.

Art. 2 Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento, in aggiunta ai termini eventualmente definiti in altre clausole del documento stesso, i seguenti termini e definizioni avranno il significato di seguito specificato.

"Soggetti collegati" : l'insieme costituito da una parte correlata e da tutti i soggetti ad essa connessi.

"Parti correlate": sono considerate "parti correlate" alla Società:

1) i dirigenti con responsabilità strategiche della Società per tali intendendosi: gli amministratori sia esecutivi che non esecutivi, i sindaci effettivi, il direttore generale e chi svolge cariche comportanti l'esercizio di funzioni equivalenti a quella di direttore generale nonché i soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della Società

2) il "partecipante" cioè a dire il soggetto che detiene una partecipazione almeno pari al 10% del capitale o delle azioni con diritto di voto, che esercita i diritti ad essa inerenti, nonché chi comunque detenga il controllo della Società, anche congiuntamente con altri, o sia in grado di esercitare un'influenza notevole sulla Società;

3) il soggetto, diverso dal "partecipante", in grado di nominare da solo, uno o più componenti del consiglio di amministrazione della Società anche sulla base di patti in qualsiasi forma stipulati o di clausole statutarie aventi ad oggetto o per effetto l'esercizio di diritti o di poteri;

4) una società o un'impresa, anche costituita in forma non societaria, su cui la Società (o una società del Gruppo bancario) è in grado di esercitare il controllo, anche in forma congiunta, o un'influenza notevole;

- 5) i soggetti che partecipano ad una 'joint venture' assieme alla Società;
- 6) un fondo pensionistico complementare, collettivo o individuale, italiano o estero, costituito dalla Società a favore dei propri dipendenti o di una qualsiasi entità ad essa correlata.

“Soggetti connessi” : sono considerati “soggetti connessi” a una parte correlata :

- 1) le società e le imprese anche costituite in forma non societaria controllate da una parte correlata;
- 2) i soggetti che controllano una parte correlata di cui ai precedenti numeri 3 e 4, ovvero i soggetti sottoposti, direttamente o indirettamente, a comune controllo con la medesima parte correlata;
- 3) gli stretti familiari di una parte correlata e le società o imprese controllate da questi ultimi.
- 4) un'entità nella quale uno degli esponenti aziendali e/o dei dirigenti con responsabilità strategiche o uno stretto familiare di tali soggetti eserciti un'influenza notevole o detenga, direttamente o indirettamente, una quota significativa, comunque non inferiore al 20 % dei diritti di voto.

2. Si considerano “stretti familiari” di un soggetto quei familiari che ci si attende possano influenzare il, o essere influenzati dal, soggetto interessato nei loro rapporti con la Società. Essi possono includere: il coniuge non legalmente separato e il convivente, i figli e le persone a carico del soggetto, del coniuge non legalmente separato o del convivente.

3. Ai fini del presente regolamento la nozione di controllo è quella individuata ai sensi dell' art. 23 Testo Unico Bancario.

4. Ai fini del presente regolamento per influenza notevole si intende il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e operative di un'impresa partecipata, senza averne il controllo.

5. Ai fini del presente regolamento per 'joint venture' si intende un accordo contrattuale col quale due o più parti intraprendono un'attività economica sottoposta a controllo congiunto.

6. Gli Amministratori Indipendenti di cui all'art. 4 del presente Regolamento provvedono a risolvere i casi in cui l'individuazione di una parte correlata e/o di un soggetto connesso risulti complessa o controversa, tenendo conto della sostanza del rapporto e non semplicemente della sua forma giuridica.

7. Ai sensi dell'articolo 4, comma 8 del Regolamento, i componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale, il Direttore Generale e i dirigenti con responsabilità strategiche della Società hanno l'obbligo di individuare e comunicare a BPF le parti correlate “indirette” a lui riconducibili.

8. La segreteria Fidi di Sede mantiene ed aggiorna un elenco completo delle parti correlate.

Art. 3 Individuazione delle operazioni con soggetti collegati. Operazioni non rilevanti

1. Costituiscono operazioni con soggetti collegati le transazioni compiute dalla Società, o dalle società da essa direttamente e/o indirettamente controllate, con le parti correlate ed i soggetti connessi di cui all'art. 2 del presente Regolamento che comportano assunzione di attività di rischio nonché ogni altro trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito o meno un corrispettivo, ivi incluse le operazioni di fusione e scissione per incorporazione o di scissione in senso stretto non proporzionale, se realizzate con soggetti collegati.

2. Sono escluse dalla nozione di operazione con soggetti collegati e non rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento le seguenti operazioni non rilevanti:

- le operazioni rivolte indifferentemente a tutti i soci della Società, a parità di condizioni (quali ad esempio gli aumenti di capitale senza esclusione del diritto di opzione);

- le operazioni effettuate con o tra società controllate, anche congiuntamente, in modo totalitario dalla Società;

- le operazioni da realizzare sulla base di istruzioni con finalità di stabilità impartite da Autorità di vigilanza (ovvero sulla base di disposizioni emanate dalla capogruppo per l'esecuzione di istruzioni impartite da Autorità di vigilanza nell'interesse della stabilità del gruppo);

- le deliberazioni in materia di remunerazione, anche per particolari cariche, dei componenti gli organi di amministrazione, direzione e controllo e dei dirigenti con responsabilità strategiche, nonché gli eventuali piani di compensi basati su strumenti finanziari e relative operazioni esecutive, in favore di dipendenti della Società, per la cui disciplina si rinvia al documento sulle politiche di remunerazione della Società approvato dall'Assemblea dei Soci in conformità alle disposizioni di vigilanza della Banca d'Italia sul governo societario.

3. Le operazioni rilevanti con soggetti collegati si distinguono in:

- Operazioni di maggiore rilevanza: le operazioni con soggetti collegati il cui controvalore in rapporto al patrimonio di vigilanza è superiore alla soglia del 5% del patrimonio di vigilanza della Società. In caso di più transazioni con lo stesso soggetto collegato che costituiscono parte di un'unica operazione, si considera ai fini del calcolo della predetta soglia il loro prevedibile ammontare cumulativamente considerato.

- Operazioni di minore rilevanza: le operazioni con soggetti collegati diverse da quelle di maggiore rilevanza.

- Ai sensi dell'art. 10 del regolamento consob, fermo restando gli obblighi previsti dall'art. 5 e 7 del regolamento stesso, la BPF ricadendo nella tipologia delle società con azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante, intende applicare alle operazioni previste nell'art. 8 la procedura individuata dall'art. 7, nonché in deroga ai paragrafi 2 e 3 dell'Allegato 2 una procedura individuata ai sensi del paragrafo 1 del medesimo allegato.

Art. 4 Amministratori Indipendenti

1. Ai fini del presente regolamento sono considerati indipendenti gli amministratori, non esecutivi, che non siano controparte o soggetti collegati ovvero abbiano interesse nell'operazione ai sensi dell'art. 2391 cod. civ., in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dall'art. 30 dello Statuto sociale.

2. Per lo svolgimento dei compiti previsti nel presente regolamento in capo agli amministratori indipendenti il Consiglio di amministrazione (con delibera del 11/11/2010) ha designato n° 2 amministratori indipendenti, che delibereranno congiuntamente.

3. Qualora, in relazione al compimento di un'operazione, uno o più amministratori indipendenti siano impossibilitati a partecipare ai lavori o siano essi stessi controparte o parte correlata ai sensi dell'art. 3, lett. i) del Regolamento Consob, tali amministratori non vengono coinvolti nella fase istruttoria e non concorrono a rilasciare il parere; in tal caso le medesime attività sono assicurate dall'amministratore o dagli amministratori indipendenti non correlati e presenti. In caso di stallo o contemporanea assenza degli amministratori indipendenti si potrà far ricorso al collegio sindacale.

Art. 5 Fase pre-deliberativa. Informativa preventiva

1. In occasione di operazioni con soggetti collegati, sia di maggiore che di minore rilevanza, al Consiglio di amministrazione ed agli amministratori indipendenti deve essere fornita con congruo anticipo adeguata informativa sui diversi profili dell'operazione oggetto di delibera, ivi compresi: la natura della correlazione; le modalità esecutive dell'operazione; il tipo di operazione; i termini e le condizioni, temporali ed economiche, per il compimento dell'operazione; il procedimento valutativo seguito; la convenienza e le motivazioni sottese all'operazione; gli eventuali rischi per la Società derivanti dalla realizzazione dell'operazione.

2. L'operazione deve essere inoltre supportata da idonea relazione dell'ufficio Segreteria Fidi di Sede. Tale relazione, contenente le informazioni di cui al comma precedente, è trasmessa dal responsabile dell'ufficio segreteria fidi di sede agli amministratori indipendenti per le valutazioni da porre in essere.

3. Gli amministratori Indipendenti rappresentano le carenze eventualmente riscontrate al Consiglio di amministrazione.

4. Se del caso, gli amministratori indipendenti possono avvalersi per l'espletamento dei loro compiti, a spese della Società, della consulenza di esperti indipendenti esterni, scelti tra soggetti di riconosciuta professionalità e competenza sulle materie interessate dalla deliberazione. In caso di operazioni di minore rilevanza, il Consiglio di amministrazione, previo parere favorevole del Collegio sindacale, fissa l'ammontare massimo di tali spese.

5. Fermo restando quanto sopra, nel caso di operazioni di maggiore rilevanza gli amministratori indipendenti ricevono un'informativa completa e tempestiva anche nella fase delle trattative e in quella istruttoria e possono richiedere informazioni e chiarimenti nonché formulare osservazioni agli organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria.

Art. 6 Deliberazioni

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 136 del D. Lgs. 385/1993 (Testo unico bancario) per le operazioni rientranti anche nell'applicazione di tale norma, le deliberazioni su operazioni con soggetti collegati, sia di maggiore che di minore rilevanza, sono di norma riservate alla competenza esclusiva del Consiglio di amministrazione, salvo che la legge o lo statuto la attribuiscono all'assemblea e fatti salvi i casi di esenzione e deroga espressamente previsti dal presente Regolamento.
2. Sono parimenti di competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione le deliberazioni in merito alle proposte, formulate da parte delle funzioni competenti, di perdite, passaggi a perdite, passaggi a sofferenza, accordi transattivi giudiziali o extra-giudiziali relativi alle operazioni concluse oggetto del presente regolamento.
3. Gli amministratori indipendenti devono esprimere un parere preventivo e motivato sull'interesse della società al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e sulla regolarità formale e sostanziale dell'operazione all'organo competente a deliberarla.
4. La delibera deve fornire adeguata motivazione in ordine:
 - all'opportunità e convenienza economica dell'operazione per la Società;
 - alle ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici dell'operazione, rispetto a quelli standard o di mercato; elementi idonei a supporto di tale motivazione devono risultare dalla documentazione a corredo della delibera.
5. Il Responsabile ufficio fidi di sede sottopone al Consiglio di amministrazione e al Collegio sindacale un'informativa trimestrale sull'esecuzione delle operazioni.
6. Qualora la relazione di correlazione con il soggetto collegato sussista nei riguardi di uno o più componenti del Consiglio di amministrazione della Società o, comunque, uno o più componenti del Consiglio di amministrazione della Società siano portatori di un interesse, anche potenziale o indiretto, per conto proprio o di terzi, al compimento dell'operazione, detti soggetti sono tenuti a darne tempestiva ed esauriente comunicazione al Consiglio di amministrazione ed al Collegio sindacale della Società, specificandone la natura, l'origine, la portata, e i termini dell'interesse di cui sono portatori.

Art. 7 Procedura in caso di parere negativo degli amministratori indipendenti

1. Le operazioni di minore rilevanza possono essere compiute anche in presenza di parere negativo o condizionato a rilievi da parte degli Amministratori Indipendenti. In tal caso, la delibera del Consiglio di amministrazione deve fornire analitica motivazione delle ragioni per cui essa viene comunque assunta e dare puntuale riscontro alle osservazioni formulate dagli amministratori indipendenti.
2. Le operazioni di minore rilevanza compiute nonostante il parere negativo degli amministratori indipendenti non appena deliberate sono singolarmente comunicate dal Consiglio di amministrazione al Collegio sindacale. Fermo restando quanto previsto dall'art.

114, comma 1, Tuf, entro 15 giorni dalla chiusura di ciascun trimestre dell'esercizio viene messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale un documento informativo contenente l'indicazione della controparte, dell'oggetto e del corrispettivo delle operazioni approvate nel trimestre di riferimento in presenza di parere contrario degli amministratori indipendenti, nonché sui motivi che hanno indotto comunque ad effettuare tali operazioni. Nello stesso termine il parere è messo a disposizione del pubblico in allegato al documento informativo.

Art. 8 Operazioni di competenza assembleare

1. Quando un'operazione con soggetti collegati è, ai sensi di legge o di statuto, di competenza dell'assemblea o deve essere da questa autorizzata, le procedure di cui agli art. 5, 6 e 7 si applicano anche alla proposta di deliberazione che il Consiglio di amministrazione deve sottoporre all'assemblea.

Art. 9 Obbligazioni degli esponenti bancari

1. Fermo quanto disposto dall'art. 5 delibera Consob 17221/2010, in caso di operazioni che rientrino anche nell'ambito di applicazione dell'art. 136 TUB, si applicano esclusivamente gli obblighi in materia di informativa preventiva di cui all'art. 5 del presente Regolamento relativamente all'adeguata informativa agli amministratori indipendenti, con congruo anticipo, sui diversi profili dell'operazione oggetto di delibera. La relativa deliberazione, che deve essere comunque assunta nel rispetto di quanto previsto dall'art. 136 medesimo, deve fornire adeguata motivazione in ordine all'opportunità e convenienza economica dell'operazione per la Società nonché alle ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici dell'operazione, rispetto a quelli standard o di mercato. Dalla documentazione a corredo della delibera devono risultare elementi idonei a supporto di tale motivazione.

Art. 10 Delibere quadro

1. Per categorie di operazioni omogenee e sufficientemente determinate possono essere concluse con determinate categorie di soggetti collegati sulla base di delibere quadro approvate secondo le disposizioni di cui ai precedenti artt. 5 e 6.

2. In particolare ai fini della distinzione tra procedure applicabili (operazioni di maggiore e/o minore rilevanza) la Società tiene conto del prevedibile ammontare massimo delle operazioni oggetto delle delibera, cumulativamente considerate. Le singole operazioni compiute a valere su tali delibere quadro non sono assoggettate alle regole previste negli articoli precedenti.

3. Le delibere quadro non possono coprire un periodo superiore ad un anno. Esse riportano tutti gli elementi informativi prevedibili delle operazioni cui fanno riferimento.

4. Sull'attuazione delle delibere quadro deve essere data completa informativa, almeno trimestrale, al Consiglio di amministrazione.

5. Ove un'operazione, seppur inizialmente riconducibile ad una delibera quadro, non rispetti i requisiti di specificità, omogeneità e determinatezza alla base della delibera stessa non può essere compiuta in esecuzione di quest'ultima; a tale operazione si applicano pertanto le regole stabilite in via generale per ciascuna operazione con soggetti collegati.

Art. 11 Esenzioni e deroghe

1. Oltre alle esclusioni previste sopra, art. 3, le procedure di cui al presente Regolamento non si applicano:

a) alle operazioni di importo esiguo, per tali identificandosi quelle il cui controvalore non sia superiore a € 250.000. La Società tiene comunque evidenza dell'ammontare complessivo annuo delle operazioni di importo esiguo compiute in regime di esenzione. BPF, al fine di evitare possibili elusioni della presente Procedura dovute al compimento di più operazioni, dall'importo complessivo elevato, mediante frazionamenti al di sotto della soglia di esiguità, attribuisce al Responsabile dell'Ufficio Fidi la responsabilità di presidio permanente per il monitoraggio delle operazioni compiute e per l'organizzazione dei conseguenti flussi di reporting interni.

b) alle operazioni nelle quali concorrono congiuntamente i presupposti di I) ordinarietà e II) applicazione di condizioni standard o di mercato; presupposti, i cui contenuti sono specificati dall'art. 3, comma 1 del Regolamento Consob, che definisce:

I. alla lettera d), le operazioni ordinarie come “operazioni che rientrano nell'ordinario esercizio dell'attività operativa”;

II. alla lettera e) le condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard come “condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio, ovvero basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti ovvero quelle praticate a soggetti con cui l'emittente sia obbligato per legge a contrarre a un determinato corrispettivo”.

Per maggiore precisione, si dettaglia, di seguito, le modalità di verifica di tali presupposti:.

Operazioni ordinarie

In coerenza con quanto stabilito dallo IAS7, al fine di verificare la sussistenza del presupposto di cui al punto I) ed escludere l'applicazione dei presidi, BPF in via generale considera come ordinarie non solo le operazioni che rientrano nell'attività tipica svolta dalla Banca, quale soggetto abilitato alla prestazione di servizi bancari, finanziari e di investimento, ma anche le operazioni concluse nell'ambito delle attività di natura strumentale necessarie alla gestione dell'azienda (a titolo di mero esempio, acquisto di beni e servizi strumentali, come autovetture, servizi di pulizia, arredi etc.).

A tal riguardo, al fine di stabilire in concreto l'ordinarietà o meno delle singole operazioni, BPF si avvale degli ulteriori elementi indicati da Consob nella Comunicazione, con specifico riferimento a oggetto, regolarità della frequenza, dimensione, termini e condizioni applicate (compresa la natura del corrispettivo), controparte.

Condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard

BPF considera le condizioni applicate alle singole operazioni come equivalenti a quelle di mercato o standard soltanto qualora siano disponibili elementi oggettivi di riscontro (o, Parametri) in grado di comprovare che l'operazione risulta redditizia per la Banca. Gli elementi oggettivi di riscontro sussistono sempre se le condizioni praticate sono uguali a quelle previste nei confronti della generalità della clientela.

Posto quanto sopra, per ciò che attiene in particolare alle operazioni che comportano la valutazione del rischio creditizio della controparte (concessione di fidi, prestazione di garanzie etc.), per poter disapplicare i presidi, gli elementi oggettivi di riscontro devono riguardare le condizioni economiche praticate (ad es. tasso di interesse), l'opportunità di concedere credito o prestare/ricevere garanzie a favore della controparte nonché l'ammontare dell'operazione, in funzione del rating e delle dimensioni del soggetto.

L'individuazione dei Parametri atti a comprovare i presupposti di ordinarietà e di equivalenza alle condizioni standard, è posta in essere, sia per le attività tipiche sia per quelle strumentali, ex ante, ovvero prima che le operazioni siano concluse, anche sotto forma di range.

Relativamente a tali operazioni si prevede che:

- la relativa delibera contenga gli elementi che comprovino il carattere "ordinario" dell'operazione. A tal fine la Società tiene conto della riconducibilità dell'operazione all'ordinaria attività, all'oggettività delle condizioni, alla semplicità dello schema economico-contrattuale, alla dimensione, alla tipologia della controparte, alla tempistica;
- venga fornita agli amministratori indipendenti periodica informativa *ex-post* sulle operazioni concluse, anche su base aggregata;
- se del caso, gli amministratori indipendenti possono formulare pareri o osservazioni al soggetto deliberante e agli organi di vertice della Società ai fini dell'adozione di eventuali misure correttive.

L'organo deliberante fornisce al consiglio di amministrazione ed al collegio sindacale una periodica informativa, almeno su base trimestrale, sulle operazioni concluse e sulle loro principali caratteristiche.

Art. 12 Vigilanza sul rispetto del Regolamento

1. Il Collegio sindacale della Società vigila sulla conformità delle procedure adottate ai principi di cui alla vigente normativa primaria e secondaria nonché sulla loro osservanza e ne riferisce nella relazione all'Assemblea dei Soci di cui all'art. 2429, secondo comma, cod. civ.

2. A tal fine il Collegio sindacale viene adeguatamente informato dal Consiglio di amministrazione, almeno ogni trimestre, sulla conclusione e sulle principali caratteristiche delle operazioni rilevanti ai fini del presente Regolamento concluse nel corso del trimestre. In ogni caso, gli amministratori, il direttore generale e i dirigenti con responsabilità strategiche informano senza indugio il Collegio sindacale in merito a qualsiasi violazione del presente Regolamento di cui essi vengano a conoscenza in ragione del proprio ufficio.

3. Resta fermo quanto disposto dall'art. 52 Testo unico bancario.

Art. 13 Obblighi informativi relativi all'individuazione dei soggetti collegati

1. I componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale, il Direttore Generale e i dirigenti con responsabilità strategiche della Società, trasmettono al Consiglio di amministrazione della Società un'attestazione in merito alle società nelle quali detti soggetti e/o gli stretti familiari ad essi riferibili, come sopra definiti, detengono partecipazioni di controllo ovvero esercitano sulle medesime un'influenza notevole.

2. I medesimi soggetti sono altresì tenuti a dare tempestiva comunicazione al Consiglio di amministrazione della Società di ogni variazione dovesse intervenire nei dati comunicati a norma del precedente comma.

Art. 14 Obblighi informativi in materia di operazioni con soggetti collegati

1. Nel caso di realizzazione di un'operazione di maggiore rilevanza, la Società predispone un documento informativo redatto in conformità all'Allegato 4 del Regolamento Consob n. 17721/2010. Tale documento è messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale nei termini e con le modalità previsti dalle relative disposizioni del citato Regolamento Consob, in quanto applicabili.

Art. 15 Pubblicità della Procedura sul sito internet

La BPF pubblica senza indugio sul proprio sito internet la presente Procedura ed i relativi aggiornamenti e la inserisce nella Relazione annuale sulla gestione, ai sensi dell'art. 2391-bis del codice civile, anche mediante riferimento al sito stesso.

Art. 16 Casi di urgenza

Previo inserimento nello Statuto di apposita previsione, la BPF può disapplicare i presidi autorizzativi, per le operazioni di maggiore e minore rilevanza, nei casi di urgenza, purché le stesse non siano soggette alla competenza autorizzativa dell'Assemblea ed in presenza delle seguenti condizioni:

- qualora l'operazione da compiere ricada tra le competenze del comitato esecutivo, il Presidente del consiglio di amministrazione sia informato delle ragioni di urgenza prima del compimento dell'operazione;
- tali operazioni siano successivamente oggetto, ferma la loro efficacia, di una deliberazione della prima Assemblea ordinaria utile;
- il Consiglio di amministrazione, nella convocazione dell'Assemblea presenti una relazione contenente un'adeguata motivazione delle ragioni dell'urgenza. L'organo di controllo in tal caso riferisce all'Assemblea le proprie valutazioni in merito alla effettiva sussistenza delle ragioni di urgenza;
- la relazione e le valutazioni di cui al precedente punto siano messe a disposizione del pubblico almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'Assemblea presso la sede sociale e con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti, anche inserendole nel previsto Documento informativo di cui all'Allegato 4 del Regolamento;

- entro il giorno successivo a quello dell'Assemblea sia messa a disposizione del pubblico, con le modalità indicate nelle richiamate disposizioni del Regolamento Emittenti, le informazioni sugli esiti del voto, con particolare riguardo al numero dei voti complessivamente espressi dai soci non correlati.

Art. 17 Disposizioni finali

1. Le modifiche e/o integrazioni al presente Regolamento che si rendessero necessarie a seguito di disposizioni normative e regolamentari di tempo in tempo vigenti, ovvero che si rendessero opportune in considerazione dell'operatività della Società e/o dell'esperienza via via maturata nella materia oggetto del presente Regolamento, sono di competenza del Consiglio di amministrazione della Società.
2. In caso di modifiche e/o integrazioni di carattere sostanziale, il Consiglio di amministrazione delibera previo parere vincolante del Collegio sindacale e del Amministratori Indipendenti degli Amministratori indipendenti.
3. Il presente Regolamento è sottoposto a revisione triennale.

* * *